



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

Al Sig. Sindaco del Comune di Pergola

Io sottoscritto

CHIEDO

di essere iscritto nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di

- Corte d'Assise Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

1) di essere nato a il

2) di essere residente a Pergola in via n

3) di essere cittadino italiano

4) di esercitare la professione di

5) di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso

di nell'anno scolastico/accademico

6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287

Pergola li Firma

ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il trattamento dei dati in questione, anche con strumenti informatici, per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 - Riordinamento dei giudizi di Assise.

Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il trattamento dei dati in questione, anche con strumenti informatici, per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.